



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 30/04/2025

OGGETTO:	D.Lgs. 116/2008 e D.M. 30/03/2010 " Inizio Stagione Balneare 2025" - Individuazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque adibite alla balneazione.
----------	--

IL SINDACO

VISTA la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente "la gestione della qualità delle acque di balneazione" e che abroga la direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

VISTI in particolare l'art. 2/1° comma lett. m) che definisce le «acque di balneazione»: le acque di cui all'articolo 1, comma 3 [*Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione*] nonché l'art. 5/1° comma che cita testualmente "*Sono di competenza comunale: a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale.....*";

CONSIDERATO altresì che l'art 4, comma 1, del decreto succitato stabilisce che: "*sono di competenza regionale a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III; c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare; d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8; e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali; f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione; g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione; h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15*";

VISTO il D.M. 30 marzo 2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di*

recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 viene istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 ARZILLA VIA DELLA BAIA - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 497 del 29.04.2019 con la quale ad alcune acque di balneazione vengono attribuite nuove denominazioni (nuove denominazioni riportate in grassetto);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 529 del 08 aprile 2024, con la quale oltre a definire le azioni gli indirizzi regionali in relazione alla stagione balneare 2024, a seguito di un processo condiviso con ARPAM e i Comuni interessati sono state individuate n 33 Aree omogenee di cui 5 nel comune di Fano

VISTA la classificazione delle BW adottata con Decreto Dirigente Posizione di Funzione Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa del 23/12/2024 n. 129 sulla *“Classificazione delle acque di balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del DM 30 marzo 2010*, riportata nella tabella 1_A Paragrafo A dell'allegato 1 alla DGR 550 del 17 aprile 2025 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 550 del 17 aprile 2025, avente per oggetto: *“Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2025: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione”;*

DATO ATTO che con la precitata deliberazione oltre a stabilire che *“la stagione balneare 2025, per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali di Castreccioni, Borgiano e Fiastra, sia avviata l'1 maggio e si concluda il 14 settembre 2025”*, vengono fornite, in attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, le seguenti informazioni:

- individuazione delle acque di balneazione (BW), delle Aree Omogenee (AO) e loro classificazione (Paragrafo A);
- punti di campionamento delle acque di balneazione (BW) e delle Aree Omogenee (AO) (Paragrafo B);
- Programma di monitoraggio e sorveglianza algale avente implicazioni igienico sanitarie (paragrafo D)
- BW con divieto permanente di balneazione (YP) - (Paragrafo E);
- BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT) - (Paragrafo E);
- tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione (Paragrafo F);
- indicazioni ed indirizzi da seguire durante la stagione balneare, a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari (paragrafo G)
- Indirizzi e indicazioni rivolte ai Comuni balneari per il caricamento dei documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute (paragrafo H);

VERIFICATO che lungo l'area costiera del Comune di Fano si trovano tratti di costa prospicienti foci dei fiumi e dei torrenti nonché a strutture portuali/industriali che devono essere individuati come *“tratti*

costieri non adibiti alla balneazione”come indicato nel paragrafo F dell’allegato 1, Tabelle 1_F e 2_F dellaDGR 550 del 17 aprile 2025

VISTA l'Ordinanza n. 6 del 30.04.2024 con la quale ai sensi del D.Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010 venivano già individuate per la stagione balneare 2024 le acque non adibite alla balneazione, con delimitazione delle stesse attraverso l'apposizione di idonea segnaletica;

RAVVISATA la necessità, di procedere alla “.....delimitazione,, delle acque non adibite alla balneazione in conformità a quanto stabilito..... ”dall'art 5 del D.Lgs 116/2008 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale DGR 550 del 17 aprile 2025a mezzo di coordinate geografiche in gradi decimali, sistema riferimento WGS84, di fatto non mutata rispetto al provvedimento sopra citato;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/34;

VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23/12/78;

VISTA Legge n° 241/1990;

VISTO il D.L.vo 267/2000

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE le disposizioni che conferiscono al Sindaco la qualifica di "Autorità sanitaria locale";

RICHIAMATO in modo correlato il comma n.4 dell'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

RILEVATO in tale contesto che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica in un ottica di prevenzione di pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

INFORMA

CHE L’AVVIO DELLA STAGIONE BALNEARE 2025 PER LE ACQUE MARINO COSTIERE E’ PREVISTO PER IL GIORNO 1 MAGGIO 2025 CON TERMINE AL 14 SETTEMBRE 2025”

ORDINA

Ai fini della tutela e della salute dei bagnati,

- 1) di **NON ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE**, per tutta la durata della stagione balneare corrente, le acque costiere marine prospicienti la **Foce Fiume Metauro**, nel tratto compreso fra:
l’acqua di balneazione “IT011041013030 - 180 mt. NORD ASSE FOCE FIUME METAURO”e
l’acqua di balneazione “IT011041013031 - LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO”individuate nella successiva tabella e nella planimetria allegata (all.1), per le quali è interdetta la balneazione come da DGR 550 del 17 aprile 2025Allegato 1, Paragrafo F, Tabella 1_F:

Fine BW IT011041013030 coordinate inizio foce		Inizio BW IT011041013031 coordinate fine foce		lunghezza tratto (m)
Lat.43.8302	Long.13.0538	Lat. 43.8286	Long.13.0571	316 metri circa

precisando che in tale tratto è **VIETATA LA BALNEAZIONE** e non saranno svolti gli accertamenti

qualitativi delle acque marine e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque in quanto non adibite alla balneazione

- 2) di **NON ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE**, per tutta la durata della stagione balneare corrente, nelle acque costiere marine prospicienti l'**AREA PORTUALE del Comune di Fano**, nel tratto compreso fra:
-l'acqua di balneazione "IT011041013006 - SPIAGGIA LIDO 100 M SUD MOLO ARZILLA"-
e l'acqua di balneazione "IT011041013007 - SASSONIA NORD C/O IST. BIOLOGIA MARINA" appartenente all'AREA OMOGENEA (AO) "IT011041013A003 AO_MARINA" individuate nella tabella sotto riportata e nella planimetria allegata (all 2), per la quale è interdetta la balneazione come da DGR 550 del 17 aprile 2025 Allegato 1, Paragrafo F, Tabella 2_F:

Fine BW IT011041013006 coordinate inizio porto		Inizio BW IT011041013007/AO IT011041013A003 coordinate fine porto		lunghezza tratto (m)
Lat.43.8519	Long.13.0148	Lat.43.8502	Long.13.0218	596 metri circa

precisando che in tale tratto è **VIETATA LA BALNEAZIONE** e non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto vietate ed interdette alla balneazione anche da altri provvedimenti dell'Autorità Portuale o Autorità Marittima;

- 3) che **SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE tutto il rimanente tratto di mare antistante la costa** di competenza comunale, suddiviso nelle seguenti acque di balneazione e Aree Omogenee così identificate:

Aree Omogenee AO	Area Balneazione Identificativo	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine	Punto Campionamento	classe
	IT011041013001	80 M SUD FOSSO SEJORE	43.8820; 12.9627	43.8796 ; 12.9656	43,881571 12,963835	1
IT011041013A002 AO_BAIA DEL RE	IT011041013002	AREA FLORISTICA BAIA DEL RE	43.8796; 12.9656	43.8730 12.9758	43,876510 12,970855	1
	IT011041013003	FOSSO GALASSA	43.8730; 12.9758	43.8638; 12.9888	43,867748 12,983920	1
	IT011041013004	150 M NORD SOTTOPASSO FS LOC. GIMARRA	43.8638; 12.9888	43.8564; 13.0016	43,860024 12,996371	1
	IT011041013032	ARZILLA VIA DELLA BAIA	43.8564; 13.0016	43,853113,0085	43.853709 13.008695	1
	IT011041013005	30 M NORD TORRENTE ARZILLA	43.8531; 13.0085	43.8536; 13.0109	43,853013 13,009312	1
	IT011041013006	SPIAGGIA LIDO 100 M SUD MOLO ARZILLA	43.8536; 13.0109	43.8519; 13.0148	43,852195 13,011393	1
IT011041013A003 AO_MARINA	IT011041013007	SASSONIA NORD C/O IST. BIOLOGIA MARINA	43.8502; 13.0218	43.8482; 13.0240	43,850256 13,022250	1
	IT011041013008	ANFITEATRO RASTATT SASSONIA CENTRO	43.8482; 13.0240	43.8452; 13.0280	43,846800 13,026448	1
IT011041013A004 AO_SASSONIA SUD	IT011041013009	SFIORATORE SASSONIA SUD	43.8452; 13.028	43.8429; 13.0315	43,844330 13,029884	1
	IT011041013010	BERSAGLIO - FINE GO-KART	43.8429; 13.0315	43.8366; 13.0422	43,841000 13,035156	1

	IT011041013011	BAIA METAURO - VIA DELLE BRECCIE	43.8366; 13.0422	43.8323; 13.0512	43,833258 13,049884	1
	IT011041013030	180 M NORD ASSE FIUME METAURO	43.8323 ; 13.0512	43.8302; 13.0538	43,830928 13,053675	1
	IT011041013031	LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO	43.8286 ; 13.0571	43.8225 13.0659	43,828641 13,057598	1
	IT011041013012	METAURILIA STRADA A MARE C/O CHIESA	43.8225 ; 13.0659	43.8142; 13.0773	43,819154 13,071429	1
	IT011041013013	FOSSO DI TOMBACCIA	43.8142 ; 13.0773	43.8068; 13.0862	43,807667 13,085444	1
	IT011041013014	TORRETTE - SOTTOPASSO RIO MARSIGLIANO	43.8068 ; 13.0862	43.8038; 13.0914	43,804334 13,090163	1
	IT011041013015	TORRETTE LARGO BELLARIVA SCALETTA MARE	43.8038 ; 13.0914	43.8009 13.0950	43,801857 13,094151	1
IT011041013A005 AO_CAPPELLINI CIV 44	IT011041013018	TORRETTE VIA BOSCOMARINA	43.8009; 13.0950	43.7974; 13.0994	43,798341 13,098390	1
	IT011041013019	PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CIV.44	43.7974; 13.0994	43.7947; 13.1030	43,795484 13,102154	1
	IT011041013020	PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CIV.70	43.7947; 13.1030	43.7909; 13.1082	43,792778 13,106128	1
IT011041013A006 AO_PONTE SASSO F.S.	IT011041013016	PONTE SASSO CASELLO FF.SS.	43.7909; 13.1082	43.7890; 13.1108	43,789737 13,110261	1
	IT011041013021	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA169	43.7890; 13.1108	43.7880 13.1123	43,788780 13,111551	1
	IT011041013022	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIV 148	43.7880; 13.1123	43.7864; 13.1145	43,787664 13,113226	1
	IT011041013023	PARCHEGGIO SOTTOPASSO VIA CAPPELLINI	43.7864; 13.1145	43.7825; 13.1201	43,784609 13,117386	1

DISPONE

- che sulle aree demaniali corrispondenti ad acque ove vige il divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare, a cura dell'U.O.C. Viabilità e Traffico segnaletica comunale, adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti circa **la non idoneità alla balneazione di detti tratti di mare;**
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, dall'ufficio di cui sopra, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;
- che gli allegati alla presente ordinanza ne formino parte integrante e sostanziale;
- che il Comando Polizia Locale e gli altri organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di Balneazione del Ministero della Salute e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Fano nella sezione appositamente dedicata alla balneazione sino al termine della stagione balneare (14 settembre 2025);
- che la presente ordinanza venga trasmessa a mezzo PEC, e via e-mail ordinaria, almeno ai seguenti indirizzi

destinatario	PEC	e-mail
Ministero della Salute	dgprev@postacert.sanita.it	acque.balneazione@sanita.it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	dgsta@pec.minambiente.it	
Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it	balneazione@regione.marche.it
ARPAM	arpam@emarche.it	arpam.direzione generale@ambiente.marche.it arpam.balneazione@ambiente.marche.it areavasta.nord@ambiente.marche.it
ASUR	ast.pesarourbino@emarche.it	
PREFETTURA PU	protocollo.prefpu@pec.interno.it	
CAPITANERIA DI PORTO	cp-fano@pec.mit.gov.it	
POLIZIA DI STATO	dipps163.00F0@pecps.poliziadistato.it dipps163.5100@pecps.poliziadistato.it	
GUARDIA DI FINANZA	pu1050000p@pec.gdf.it	
CARABINIERI	tpu24239@pec.carabinieri.it	
FEE ITALIA	feeitalia@pec.it	
ASET SPA	info@cert.asetservizi.it	

Nonché ai seguenti UFFICI COMUNALI

Al Settore Governo del Territorio – U.O.C Viabilità Traffico per l’installazione dell’apposita segnaletica; al Comando Polizia Locale per l’attività di vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.; All’U.O. Turismo all’U.O. Comunicazione ed Informazione; all’U.O.C. Pianificazione e Demanio Marittimo all’U.O.C. SIC; all’U.O.C. Servizi Interni

RENDE NOTO

- -Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore Servizi Educativi– U.O.C. Ambiente ed Ecologia Urbana (responsabile del procedimento Dott. Renzo Brunori) Piazzale della Stazione 7 Fano, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971);
- Il presente provvedimento sarà pubblicato continuativamente presso l'Albo Pretorio On-Line dalla data odierna sino al 14.09.2025

Fano, lì 30/04/2025

IL SINDACO
f.to Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005